

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle di Sommacampagna, 29.01.2013

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

**Progetto di Legge n° 272: "Provvedimenti transitori in materia di attività estrattive".
Se questa non è una Legge fatta "per Tizio o per Caio" sembra una Legge fatta "ad cavatorem" e quindi è un Progetto di Legge che deve essere ritirato e non approvato**

In data 24 Settembre 2012, il Comunicato Stampa della Regione, avente questo oggetto: "**Cave: norme transitorie per Verona e Vicenza, OOSS e WWF in Consiglio regionale**"... terminava con questa frase: "**Il presidente della commissione Luca Baggio e il vicepresidente Roberto Fasoli hanno assicurato che questa legge, in deroga e transitoria, non è fatta "per tizio o per caio" bensì un provvedimento alla luce del sole per non bloccare l'attività in due importanti aree del territorio regionale e che avrà forme di garanzia molto forti perché scaturite dalla massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati**".

Che un Progetto di Legge Regionale sia, pubblicamente giustificato in questo modo, questo potrebbe dare addito a dei sospetti e potrebbe far pensare che, se questo Progetto di Legge, non è stato fatto per Tizio o per Caio, potrebbe essere stato fatto perché qualche "cavatore" (quindi "lex ad cavatorem") che potrebbe avere delle necessità di scavare, in deroga e transitoriamente a tutte le Leggi oggi vigenti e forse in violazione delle Direttive V.I.A. e V.A.S., che sarebbero a tutela e a salvaguardia del territorio.

A **Maurizio Conte**

Assessore Regione Veneto

San Marco 2322 - Palazzo Ferro Fini

30124 - VENEZIA

maurizio.conte@consiglio Veneto.it

A **Luca Baggio**

Pres. 3[^] Com.Cons.Reg.Ven.

San Marco 2322 - Palazzo Ferro Fini

30124 - VENEZIA

comcom3@consiglio Veneto.it

A **Clodovaldo Ruffato**

Pres. Consiglio Reg. Veneto

San Marco 2322 - Palazzo Ferro Fini

30124 - VENEZIA

sg.segreteria@consiglio Veneto.it

e per conoscenza a:

A **TUTTI i Consiglieri**

del Consiglio Regione Veneto

San Marco 2322 - Palazzo Ferro Fini

30124 - VENEZIA

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Se oggi scrivo agli indirizzi suindicati è conseguente alla convocazione del Consiglio Regionale, prevista per il 31 Gennaio 2013, il cui oggetto nel Punto 11 dell'Ordine del Giorno è il seguente: *“Proposta di legge di iniziativa del consigliere Maurizio Conte relativa a: **“Provvedimenti transitori in materia di attività estrattive”**. (Progetto di legge n. 272) Relazione della TERZA Commissione Consiliare. Relatore: Consigliere Baggio Correlatore: Consigliere Fasoli”*.

Tra due giorni verrebbe discusso in Consiglio Regionale, il progetto di Legge in oggetto, come licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 12 Dicembre 2012, un progetto di Legge che - ad avviso del sottoscritto - parrebbe essere un insieme di violazioni a tutta una serie di norme e leggi oggi in vigore.

Non entro nel merito del contenuto della Relazione della 3^a Commissione Consiliare in quanto, il quanto ivi scritto, sembra un esercizio dattilografato di un **esempio di “arrampicata sugli specchi”**, al fine di giustificare un progetto di legge, inapprovabile e da cestinare immediatamente senza sprechi di tempo.

Con la presente, alle persone indicate negli indirizzi riportati in copertina, il sottoscritto, vorrebbe evidenziare una serie di considerazioni, che i Consiglieri Regionali, dovrebbero valutare prima di esprimere qualsiasi giudizio e/o parere che possa permettere il proseguo di questo Progetto di Legge.

Art. 1 - comma 1°.

Impedire l'approvazione di nuove cave di ghiaia e di sabbia, quando c'è una Legge in vigore (se pur con tutte le criticità del caso esprimibili visto che è del 1982 e mai aggiornata) è evidente che approvare questo comma, sarebbe una illegittimità palese e suscettibile di ricorsi da parte di chiunque.

Art. 1 - comma 2°.

Il contenuto del comma 2° merita un esame... paragrafo per paragrafo:

1°
Da dove nasce la considerazione che ci sarebbe una crisi nel settore estrattivo, quando non essendoci lavori ed essendo in pieno periodo di crisi edilizia generale, quasi tutti i cantieri, sia dei privati che per le opere pubbliche, quasi tutti questi cantieri... sono oggi inesistenti?

2°
La seconda parte del D.Leg. 152/2006 e successive modificazioni evidenzia l'obbligo di sottoporre alla V.I.A. i progetti e alla V.A.S. i piani, ed è pertanto evidente che se c'è un PRAC in corso di approvazione questo Piano deve prima essere sottoposto a VAS, ed è quindi evidente che questo Progetto di Legge sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica.

3°
Come è ormai palesemente noto, ogni ampliamento di cava esistente, di solito, viene utilizzato come scusa per procrastinare, nel tempo, le opere di ricomposizione ambientale e quindi, il concedere la possibilità di ampliamento a delle cave esistenti - che presentino un volume residuo di scavo non superiore a 500.000 mq, - sembra un palese artificio ideato al solo scopo di procrastinare le opere di ricomposizione ambientale delle cave esistenti che, tra l'altro, forse, non hanno rispettato le prescrizioni per realizzare le obbligate opere di mitigazione e di ricomposizione ambientale.

4°
Presentare una domanda di ampliamento di cava entro un anno per una legge che dovrebbe determinare delle deroghe e delle transizioni per la durata di due anni, è una opzione “strana”, visto che poi rimarrebbe solo un anno per completare l'iter di una “obbligata” procedura di VIA, facendo sì che, forse, l'autorizzazione poi sarebbe illegittima in quanto rilasciata dopo i due anni del periodo di transizione.

5°
Far sì che sia d'obbligo il parere favorevole del Consiglio Comunale del Comune interessato (e dei comuni limitrofi interessati) questo è l'unico aspetto positivo di questa legge. Ovviamente se questo parere obbligatorio del Consiglio Comunale, deve e verrà inserito nel nuovo PRAC e nella nuova legge regionale sulle cave, che si attende da decenni.

6°
Concedere un milione di metri cubi di possibilità di escavazione in più a delle cave che potrebbero avere una autorizzazione già decaduta, ma in mancanza del Decreto di chiusura, risultano ancora attive, questa sembra essere solamente una “regalia” in contrasto con qualsiasi procedura di pianificazione.

7°
Ampliare una cava ricomposta al 50%, magari prevedendo uno sprofondamento del fondo della cava, è evidente che significa distruggere tutte le eventuali opere di ricomposizione ambientale che possono essere, nel frattempo, state eseguite e pertanto anche questa prescrizione parrebbe essere in netto contrasto con le autorizzazioni già rilasciate a tutela e salvaguardia dell'ambiente.

8°
Il punto “f” del comma 2° per il sottoscritto risulta essere... incomprensibile e quindi incommentabile.

Art. 1 - comma 3°.

Chi, come e quando verranno effettuati i controlli e le verifica se la Perizia Asseverata, come richiesta al comma 3, è veritiera e rappresenta l'esatto stato della situazione della Cava?

Art. 1 - comma 4°.

Quante sono, nelle Provincie di Verona e di Vicenza, le cave contigue che appartengono al medesimo sito estrattivo se escludiamo da questo conteggio le cave presenti nel Comune di Valeggio sul Mincio? Questa norma sembra essere stata ideata "ad hoc" solo per il suddetto comune. Comune che a quanto pare potrebbe avvalersi di questa deroga pur avendo superato da anni la percentuale di scavo del 3% come questa è prevista dalla legge ad oggi ancora in vigore.

Art. 1 - comma 5°.

Se viene chiesto il parere obbligatorio del Comune, perché non si applica l'art. 24 della LR 1/2004, in particolare il 1° comma che così recita: "*In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante*".

Art. 1 - comma 6°.

Il contenuto del comma 6° *fa sorridere...* quando, per anni, le cave deturpano il paesaggio proprio perché non sono mai state realizzate le opere di ricomposizione ambientale che avrebbero dovuto essere state eseguite in base alle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 1 - comma 7°.

Qualcuno dei Membri della 3^a Commissione Regionale, ha chiesto che sia quantificato il volume del materiale che sarebbe così escavato, che potrebbe essere costituito da decine di milioni di metri cubi visto il numero delle cave esistenti nelle provincie di Verona e di Vicenza, che magari pur con le autorizzazioni scadute, risultano essere ancora cave attive, perché mancanti del Decreto di chiusura?

Art. 1 - comma 8, 9 e 10°.

Perché il quanto qui determinato dai commi: 8, 9 e 10 non vengono inseriti nella modifica della Legge Regionale n° 42/1982, in modo che queste risorse economiche siano poi per sempre garantite?

Art. 1 - comma 11°.

Se al comma 11 sono state previste entrate per 50.000 euro per il 2012 e 250.000 euro per il 2013 e il 2014, è evidente che se la Legge non è ancora stata approvata le risorse del 2012 non ci sono e sicuramente non ci saranno nemmeno quelle del 2013 e del 2014, visto che questo Progetto di Legge è in approvabile ed è illegittimo in quanto va a violare una serie di leggi e di norme nazionali e comunitarie.

Conclusioni finali

E' evidente che questo Progetto di Legge oltre ad essere illegittimo per evidenti violazioni di norme e direttive comunitarie, sembra essere stato studiato "ad hoc" per risolvere "singole" problematiche di "singoli" cavatori e che questo sia evidente, questo è stato confermato dalla necessità di evidenziare in un Comunicato Stampa che questo Progetto di Legge... «**non è fatta "per tizio o per caio"**».

Un progetto di Legge però che potrebbe essere stato **fatto perché qualche "cavatore"** (quindi "*lex ad cavatorem*") possa essere autorizzato a scavare, in deroga e transitoriamente a tutte le Leggi oggi vigenti e forse in violazione delle Direttive V.I.A. e V.A.S., che sarebbero a tutela e a salvaguardia del territorio.

Una legge che se approvata, potrebbe anche essere sottoposta all'esame della Procura della Repubblica, al fine di valutare la sussistenza di reati penalmente perseguibili, per gli indubbi vantaggi che potrebbero essere assegnati a dei singoli cavatori rispetto ad altri che le prescrizioni le hanno rispettate.

Viste le considerazioni come qui oggi espresse e convinto che il Consigliere Regionale: **Maurizio Conte** (che ha proposto questo Progetto di Legge), che il Presidente della 3^a Commissione Regionale: **Luca Baggio**, che il Presidente del Consiglio Regionale: **Clodovaldo Ruffato** e convinto sinceramente che con l'impegno e con la convinzione di tutti i **Consiglieri Regionali** si determinerà di rigettare e da cestinare questo Progetto di Legge, si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it